

PROSPETTO SINOTTICO

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 2 - Scopo La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dell'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica,___ a supporto dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, supporto rigidamente vincolato a quanto riportato nei documenti programmatici (Piano Attuativo Ospedaliero), avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività: Ø attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti socio-sanitari e psico-pedagogici;.....OMISSIS	Art. 2 - Scopo La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dell'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica, prevalentemente a supporto dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, supporto rigidamente vincolato a quanto riportato nei documenti programmatici (Piano Attuativo Ospedaliero), avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività: Ø attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti socio-sanitari e psico-pedagogici; OMISSIS
Art. 5 - Soci Fondatori Socio Fondatore è l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono – Pausilipon Possono assumere la qualifica di socio Fondatore la Regione Campania e altre Regioni, le Province, i Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici. E' esclusa l'adesione quale socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato. La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, al Consiglio d'Indirizzo. L'adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della Fondazione di una quota di partecipazione, nella misura definita dai regolamenti interni.	Art. 5 - Soci Fondatori Soci Fondatori sono l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono – Pausilipone la Regione Campania. Possono assumere la qualifica di socio Fondatore altre Regioni, le Province, i Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici. E' esclusa l'adesione quale socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato. La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, al Consiglio d'Indirizzo. L'adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della Fondazione di una quota di partecipazione, nella misura definita dai regolamenti interni.
Art. 9 - Poteri del Consiglio Generale di Indirizzo Al Consiglio Generale di Indirizzo spettano i seguenti poteri: 1) definizione dei programmi pluriennali di indirizzo; 2) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione; 3) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; 4) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli eventuali compensi degli organi della Fondazione. All'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d'Indirizzo, per la scelta del Presidente, si attiene alla designazione effettuata dal Direttore Generale dell'AORN SantobonoPausilipon; 5) nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi; 6) determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi; 7) approvazione dei regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente	Art. 9 - Poteri del Consiglio Generale di Indirizzo Al Consiglio Generale di Indirizzo spettano i seguenti poteri: 1) definizione dei programmi pluriennali di indirizzo; 2) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione; 3) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; 4) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli eventuali compensi degli organi della Fondazione. All'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d'Indirizzo, per la scelta del Presidente, si attiene alla designazione effettuata dal Direttore Generale dell'AORN SantobonoPausilipon; 5) nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi; 6) determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi; 7) approvazione dei regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente

dai competenti organi dei soci fondatori. Art. 10 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati contestualmente dal Consiglio Generale d'Indirizzo tra persone in possesso di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei tre anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, provvederà, nei successivi quindici giorni, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri: a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo; b) disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione, previa autorizzazione del Consiglio Generale di Indirizzo; c) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero; d) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente; e) proporre al Consiglio Generale di Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti concernenti l'organizzazione interna della Fondazione; f) proporre al Consiglio Generale d'Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione. I soci fondatori e il Direttore Generale dell'AORN SantobonoPausilipon possono in ogni momento richiedere	dai competenti organi dei soci fondatori. Art. 10 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati contestualmente dal Consiglio Generale d'Indirizzo tra persone in possesso di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei tre anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, provvederà, nei successivi quindici giorni, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri: a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo; b) disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione, previa autorizzazione del Consiglio Generale di Indirizzo; c) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero; d) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente; e) proporre al Consiglio Generale di Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti concernenti l'organizzazione interna della Fondazione; f) proporre al Consiglio Generale d'Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione. I soci fondatori e il Direttore Generale dell'AORN SantobonoPausilipon possono in ogni momento richiedere
---	--

copia dei verbali. Art. 12 - Presidente Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, se costituito. Il Presidente sviluppa l'azione della Fondazione ed è responsabile del suo buon andamento. Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio Generale di Indirizzo o che non siano stati conferiti, all'atto della nomina, al Direttore della Fondazione. Il Presidente inoltra ai soci fondatori un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo semestre. Il Presidente cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.	copia dei verbali. Art. 12 - Presidente Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, se costituito. Il Presidente sviluppa l'azione della Fondazione ed è responsabile del suo buon andamento. Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio Generale di Indirizzo o che non siano stati conferiti, all'atto della nomina, al Direttore della Fondazione. Il Presidente inoltra ai soci fondatori un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo semestre. Il Presidente cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.
Art. 13 - Direttore della Fondazione Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio generale di Indirizzo. Con La delibera di nomina il Consiglio Generale d'Indirizzo definisce competenze e compenso del Direttore, e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza della Fondazione. Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione. Il Direttore è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici. Il Direttore è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente. Il Direttore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.	Art. 13 - Direttore della Fondazione Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio generale di Indirizzo Consiglio di Amministrazione. Con La delibera di nomina il Consiglio Generale d'Indirizzo definisce competenze e compenso del Direttore, e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza della Fondazione. Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione. Il Direttore è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici. Il Direttore è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente. Il Direttore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.